



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGGIANO

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di I Grado
Autonomia 69 - Distretto 61 - C. M. SAIC89700N - C.F. 92012870652
Via Pasquale M. De Honestis 5 - 84039 - TEGGIANO - SA - tel. 0975/79118
e-mail - saic89700n@istruzione.it - saic89700n@pec.istruzione.it
www.icteggiano.edu.it

Ai Docenti
Agli Alunni
Ai Genitori
Al Personale ATA
Alla DSGA
All'Albo

OGGETTO: Disposizioni in caso di infortuni

Con la presente comunicazione si intendono offrire chiarimenti e determinare uniformità di condotta in materia di infortuni nell'ambito dell'Istituto Scolastico.

Ai fini di cui sopra si rammenta che gli alunni sono equiparati ai lavoratori per gli infortuni che accadono durante le lezioni curricolari nel corso di esperienze tecnico-scientifiche ed esercitazioni di lavoro nei laboratori, di esercitazioni pratiche che ricomprendono anche le lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera, svolte con l'ausilio di macchine elettriche (videoterminali, computer, strumenti di laboratorio, ecc.).

A queste attività vanno assimilate le lezioni di educazione fisica e quelle ludico/motorie. In questi casi, se la prognosi è superiore a tre giorni, l'incidente è considerato infortunio sul lavoro e, in caso di morte o invalidità permanente, con undici o più punti d'invalidità, vi è la copertura assicurativa INAIL.

Quando non avvengono tutte queste condizioni, quindi per tutti i rischi connessi all'espletamento delle altre attività didattiche in aula, durante l'attività sportiva e l'allenamento per la partecipazione a gare studentesche, le attività extracurricolari, anche di intrattenimento autorizzate dalla scuola, i viaggi e le visite di istruzione, gli stage formativi esterni, l'entrata e l'uscita dalle aule e/o dall'edificio, gli spostamenti tra edifici e gli spazi utilizzati per l'intervallo tra le lezioni **è possibile prevedere una copertura con polizza assicurativa volontaria.**

In questa categoria vanno compresi anche gli infortuni in itinere, cioè nel percorso tra l'abitazione e la scuola e viceversa, per i quali l'INAIL ha escluso la possibilità di copertura assicurativa per gli studenti.

In caso di infortunio anche se con lesioni di lieve entità, il personale preposto alla vigilanza ha l'obbligo di darne immediata notizia al dirigente scolastico.

A. Infortuni Studenti

Fermo restando che la responsabilità degli insegnanti in caso di infortuni agli alunni è limitata a situazioni accertate di dolo, colpa grave, violazione dei propri doveri in ordine alla tutela dei minori affidati e mancanze nell'obbligo di custodia, in presenza di casi di infortunio occorso ad alunno bisogna:

- Mantenere la calma;
- Offrire le prime cure del caso utilizzando il materiale di primo soccorso a disposizione compatibilmente con una ragionevole valutazione dell'entità dell'infortunio; rivolgersi, per ottenere aiuto, ai collaboratori scolastici del piano e/o del personale formato al primo soccorso;
- Avvertire i genitori dell'alunno utilizzando ogni possibile mezzo in quel momento a disposizione (telefono, collaboratore scolastico ecc.);
- Nel caso si renda necessario il pronto soccorso ospedaliero, telefonare al 118 e contestualmente avvisare subito la famiglia;
- È opportuno che l'insegnante di classe accompagni al presidio ospedaliero (con il 118) l'alunno infortunato sia per motivi psicologici sia per non incorrere nel reato di omissione di soccorso, laddove la famiglia non fosse reperibile. L'obbligo di soccorso prescinde dal ruolo, dal servizio e da qualsiasi altra valutazione personale;
- Affidare la classe dell'insegnante accompagnatore a personale disponibile in accordo con la vicepresidenza;
- Avvertire immediatamente la Dirigenza e la Segreteria dell'accaduto allo scopo di predisporre le pratiche di competenza. Si ricorda che tale segnalazione **riveste carattere di obbligatorietà**;
- Far pervenire all'ufficio di Direzione o segreteria un breve ma dettagliato rapporto dell'accaduto dove si precisi l'inevitabilità e l'imprevedibilità dell'accaduto, accludendo il referto ospedaliero in originale e le dichiarazioni di eventuali testimoni. Anche tale adempimento **riveste carattere di obbligatorietà** ed è possibile trovare in segreteria apposita modulistica.

In relazione all'infortunio è necessario acquisire:

- relazione sottoscritta del personale (docente o A.T.A.) presente al fatto;
- dichiarazioni spontanee di studenti o di altri testimoni;
- relazione scritta del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ove siano evidenziati eventuali fattori di rischio da tenere in considerazione nel Documento di Valutazione dei Rischi.

Obblighi da parte della segreteria

La denuncia dell'infortunio. Documenti da acquisire:

Relazione dettagliata dei docenti o dei collaboratori scolastici, con l'indicazione dei nominativi delle persone presenti;

Referto ospedaliero rilasciato all'atto del pronto soccorso;

Eventuali documentazioni di spese sostenute, in seguito all'infortunio da parte della famiglia (solo per la pratica inviata alla Compagnia assicuratrice);

È compito dell'assistente amministrativo preposto instaurare tempestivamente l'istruttoria di denuncia dell'infortunio, inviando la documentazione sopra descritta, entro 48 ore da quando si viene a conoscenza dell'evento, al SIDI, all'INAIL (procedura telematica su moduli predisposti), alla compagnia assicuratrice;

- Anche per gli infortuni la cui prognosi sia inferiore a **tre giorni** va comunque effettuata la denuncia a **fini statistici**;
- In caso di ritardo nella presentazione del referto medico da parte della famiglia, oltre a sollecitarne la consegna, è opportuno inviare PEC ai destinatari preposti, dichiarando di procedere al perfezionamento della pratica non appena si sia in possesso della documentazione probante, per interrompere la decorrenza dei termini e non incorrere nelle sanzioni amministrative previste.

B. Infortunio subito da personale della scuola

Per quanto concerne l'infortunio sul lavoro occorso agli insegnanti, la procedura è identica a quanto precisato per gli alunni, con l'aggiunta della relazione da parte dell'infortunato.

C. Disposizioni comuni

Nel caso in cui un infortunio, apparentemente tanto lieve da non meritare alcun peso e tale da non rendere necessario il ricorso all'ospedale, possa dare degli esiti dopo il termine del servizio o nelle 24 ore immediatamente successive, occorre comunque soddisfare con tempestività quanto previsto ai punti 7 e 8. Per non incorrere in erronee valutazioni dell'infortunio, si consiglia di avvertire la famiglia dell'infortunato e accompagnarlo al pronto soccorso facendosi consegnare subito dal presidio ospedaliero o dai genitori il referto e procedere secondo i punti 7 e 8. In caso di infortunio occorso a docenti è opportuno che sia seguita analoga procedura (accompagnare il collega all'ospedale o acquisire autodichiarazione di rifiuto) e che i testimoni all'accaduto rappresentino per iscritto quanto a loro conoscenza.

D. Eccezionale interruzione del servizio per malore

Si coglie l'occasione per regolamentare un altro aspetto che riguarda le SS.LL: **l'eccezionale interruzione del servizio per malore**. In caso di improvviso malore non è automatico lasciare il servizio affidando il proprio posto ai colleghi. Bisogna avvertire il responsabile di plesso e compilare, se possibile, un'apposita domanda indirizzata all'ufficio di Dirigenza, in caso di personale docente, e all'ufficio di segreteria, se trattasi di personale ATA: in caso di malore va comunque richiesto il soccorso dei colleghi, i quali avvertono la famiglia.

Il lavoratore va accompagnato a casa e affidato a familiari o in ospedale se non è il caso di far intervenire il 118, oppure, in caso di grave malore, va richiesto l'intervento immediato del 118. Ovviamente va avvertita la segreteria.

Il malore non va trattato come infortunio per quanto attiene la documentazione da produrre. Tuttavia, va attivata la procedura di primo soccorso. Solo se si attiva tutta la procedura non si è soggetti a recupero del tempo lavoro non prestato, non essendo regolare l'allontanarsi dal posto di lavoro autonomamente, semplicemente dichiarando di non sentirsi bene.

Raccomandazioni e chiarimenti finali

La presente ha carattere di dispositivo e deve essere obbligatoriamente osservata dal personale per ottimizzare il funzionamento e l'organizzazione della scuola.

Si coglie l'occasione per ricordare che, di fronte a un infortunio, non esistono soltanto le competenze proprie di ciascun profilo professionale, ma l'obbligo sancito dalla legge di prestare soccorso all'infortunato, senza creare allarmismi e senza diffondere il panico tra tutti socializzando la notizia, ma rendendosi utili e applicando doverosamente quanto previsto dalla normativa vigente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria D'ALESSIO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art.3. co.2 del D.Lgs n.39/1993